



Bando unico per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione - ANNO 2026

(Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, ex art. 11 Legge 431/1998)

Il Comune di Castelfranco Piandiscò rende noto che, **a partire dal 13/05/2026 e fino alle ore 13:00:00 del 12/06/2026** i soggetti in possesso dei requisiti di seguito elencati possono presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione anno 2026, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla normativa vigente in materia.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 86 del 05/05/2026 il presente bando è riservato ai cittadini che rientrano in almeno una delle sottoindicate categorie:

1. nucleo familiare composto da uno o più soggetti che abbiano compiuto, alla data di apertura del bando, il 65° anno di età;
2. presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%) o persona con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3 comma 3);
3. nucleo familiare composto da un solo genitore, unico esercente la responsabilità genitoriale, con uno o più figli minori a carico;
4. nucleo familiare numeroso con almeno quattro figli a carico;

La domanda di partecipazione al presente Bando di concorso, corredata di tutta la documentazione di cui all'art.3, dovrà pervenire all'ufficio protocollo comunale o inviata all'indirizzo pec: protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it.

Saranno dichiarate inammissibili e non sanabili in sede di opposizione le domande che:

- non siano state presentate entro il termine di scadenza previsto dal presente bando;
- non siano state presentate compilando l'apposito modulo predisposto dal Comune di Castelfranco Piandiscò, relativo all'annualità 2026;
- non rientrino in almeno una delle quattro categorie di riserva del bando, prima citate.

Art. 1 Requisiti per l'ammissione

A pena di esclusione, per essere ammessi al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti, alla data di apertura del bando:



1. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato, non aderente all'Unione Europea, o apolidi, purché in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità o della ricevuta dell'avvenuta richiesta di rinnovo emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso (D.Lgs 286/98 e ss.mm.ii.). In questo caso deve essere allegato alla domanda di contributo la copia del permesso di soggiorno in corso di validità o della ricevuta di avvenuta richiesta di rinnovo;
2. nucleo familiare composto da uno o più soggetti che abbiano superato, alla data del bando, il 65° anno di età; oppure con presenza di uno o più soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%) o persona con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3 comma 3); oppure nucleo composto da un solo genitore, unico esercente la responsabilità genitoriale con uno o più figli minori a carico; oppure nucleo familiare numeroso con almeno quattro figli a carico;
3. residenza anagrafica nel Comune di Castelfranco Piandiscò, nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo. È possibile presentare domanda da parte di più nuclei residenti nello stesso alloggio se il contratto è cointestato a soggetti non appartenenti allo stesso nucleo anagrafico;
4. titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo per abitazione principale, regolarmente registrato, in regola con il pagamento dell'imposta di registrazione successiva alla prima annualità, ovvero stipulato con l'opzione della "cedolare secca" (art.3 del D.lgs. n.23 del 14/03/2011), e riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica i soggetti richiedenti, nel Comune di Castelfranco Piandiscò. Il contratto di locazione deve riferirsi ad un alloggio di proprietà privata o pubblica (con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale agevolata e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché degli immobili inseriti nella categoria catastale A/10) in cui il richiedente abbia la residenza. Con riferimento a tale contratto, dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei a identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq. dell'alloggio stesso calcolati con le regole della normativa per la Tassa Rifiuti (TARI). Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori. Sono ammessi al contributo affitto anche i contratti di locazione stipulati dalle agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo;
5. non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP). L'eventuale assegnazione di alloggio ERP è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio;
6. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Castelfranco Piandiscò. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;



7. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE. Il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
8. le disposizioni di cui ai precedenti punti 6 e 7 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ciascuna fattispecie):
 - a. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - b. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - c. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art.560 del c.p.c.;
 - d. titolarità di quote su immobili dei quali sia documentata l'indisponibilità.

La documentazione dimostrativa delle condizioni su indicate deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda.

- 9 valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- 10 non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti 7 e 9 dal presente articolo;
- 11 essere in possesso di attestazione ISEE 2026 in corso di validità, redatta secondo la disciplina introdotta con DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, che riporti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), non superiore a € 32.724,49 e un valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a € 16.500,00.



Sulla base dei valori ISE e ISEE, riportati nell'attestazione e sulla base dell'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, è stabilita la collocazione nelle seguenti fasce:

FASCIA "A" - Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2026, pari a € 16.114,80. Incidenza del canone di locazione annuale al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

FASCIA "B" - Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2026, pari a € 16.114,80 e l'importo massimo di € 32.724,49. Incidenza del canone di locazione annuale al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%.

Il Valore ISEE non deve essere superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P.).

Nel caso di più nuclei familiari coabitanti nello stesso alloggio, la somma dei loro valori I.S.E. e I.S.E.E. non potrà superare i limiti sopra specificati.

In caso di I.S.E. dichiarato pari a zero o inferiore al canone di locazione, qualora anche il reddito complessivo rilevabile dalla DSU risulti inferiore al canone, il valore ISE sarà ritenuto incongruo e l'erogazione del contributo sarà possibile solo in presenza di espressa certificazione di assistenza economica da parte dei Servizi Sociali del Comune o di altra fonte di sostentamento, come di seguito specificato:

- a) in caso di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, il richiedente dovrà dichiararlo sulla domanda di partecipazione e la relativa certificazione sarà acquisita d'ufficio;
- b) in caso di aiuto economico da parte di una persona fisica oppure da altri soggetti il richiedente, oltre a dichiarare la fonte di sostentamento sulla domanda di partecipazione, dovrà allegare alla domanda la dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (utilizzando il modulo predisposto dal Comune), contenente i dati anagrafici o ragione sociale, modalità, finalità e importo dell'aiuto prestato, con allegata copia del documento di riconoscimento e della documentazione reddituale;
- c) nel caso i redditi rilevabili dalla D.S.U. siano tali da giustificare il pagamento del canone, il richiedente dovrà dichiararlo sulla domanda di partecipazione e allegare la D.S.U.

Il Comune si riserva di compiere gli accertamenti e i controlli consentiti dalle vigenti norme relativamente all'entità dei redditi dichiarati riferiti all'intero nucleo familiare e a soggetti terzi, nel caso di sostentamento economico, per nuclei con I.S.E. zero o incongruo.



Le certificazioni I.S.E./I.S.E.E. che riportino annotazioni di difformità e/o omissioni non verranno ammesse.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti entro la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande a pena di inammissibilità, e mantenuti fino al 31/12/2026, pena la decadenza dal beneficio, fatto salvo quanto previsto all'art.6 (ipotesi di cessazione in corso d'anno della validità del contratto).

Il contributo previsto non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.

Nel caso di beneficiario di assegno di inclusione sociale (ADI) il contributo teorico spettante verrà decurtato dell'importo quota "B" del beneficio dell'Assegno riferito alla locazione.

Art.2

Nucleo familiare

La domanda di partecipazione al presente Bando è presentata dal soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

Per nucleo familiare si intende i componenti della famiglia anagrafica in base all'art 3 del D.P.C.M. n.159/2013 e relative disposizioni attuative, composto dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di partecipazione al bando.

Qualora, a seguito delle verifiche svolte dall'ufficio, il nucleo dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE non fosse corrispondente allo stato di famiglia anagrafico, la domanda verrà esclusa dalla graduatoria provvisoria e dovrà essere presentata in sede di ricorso la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE corretta.

Si ricorda che i coniugi fanno sempre parte del nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento (art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 159/2013). Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Art.3

Documentazione da allegare e autocertificazione dei requisiti

L'istanza di partecipazione deve essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo di domanda predisposto dal Comune.



1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i., ad eccezione dei seguenti documenti, che devono essere allegati, a pena di esclusione:

1. copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente, nel caso in cui sia cittadino extra UE o apolide, o di altro documento attestante la regolarità di cittadino non comunitario ai sensi dell'art.41 decreto legislativo 286/98 e s.m.i; oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo;
2. copia del certificato della competente ASL per i soggetti invalidi civili al 100% o portatori di disabilità grave (come definiti dalla L. 104/1992, art.3 c.3) e/o di soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%), nel caso si rientri in questa sola categoria di condizioni fra le quattro riservate per l'ammissione, di cui all'art.1 punto 2;
3. eventuale documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.1 punto 8 del bando, in caso di titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero (es. sentenza di separazione/divorzio con assegnazione alloggio all'altro coniuge – provvedimento di pignoramento dell'alloggio – ecc).

Vanno altresì allegati alla domanda i seguenti documenti:

1. attestazione I.S.E./I.S.E.E. non scaduta al momento della presentazione della domanda;
2. copia del contratto di locazione in corso di validità, regolarmente registrato;
3. copia del pagamento della tassa di registrazione del contratto per l'anno in corso (Mod. F23) o registrazione in regime di "cedolare secca";
4. (in caso di I.S.E. "zero" o incongruo) dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (utilizzando il modulo predisposto dal Comune), contenente i dati anagrafici o ragione sociale, modalità, finalità e importo dell'aiuto prestato, con allegata copia del documento di riconoscimento e della documentazione reddituale; oppure documentazione D.S.U. nel caso i redditi rilevabili dalla D.S.U. siano tali da giustificare il pagamento del canone;
5. copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;
6. copia della sentenza esecutiva di sfratto, per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità colpevole.
7. Copia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità.



Art. 4

Criteri di selezione delle domande e formazione della graduatoria

L'Ufficio servizi sociali procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. La graduatoria di assegnazione è elaborata sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione Toscana, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.851 del 23/06/2025 e ss.mm.ii.. Tale graduatoria degli ammessi verrà articolata sulle due distinte fasce di reddito A e B, di cui all'art.1 punto 11 del bando, sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza percentuale del canone sul valore dell'ISE.

Nell'ambito di ciascuna delle fasce A e B sono collocati i soggetti richiedenti rientranti nelle categorie ammesse al contributo per l'anno 2026:

1. nucleo familiare composto da uno o più soggetti che abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del bando, il 65° anno di età;
- 2 presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%) o persona con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3 comma 3);
- 3 nucleo familiare composto da un solo genitore, unico esercente la responsabilità genitoriale con uno o più figli minori a carico;
- 4 nucleo familiare numeroso con almeno quattro figli a carico;

• **Fascia A:** comprende i nuclei familiari che presentino certificazione da cui risulti un valore I.S.E. uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l'anno 2026, corrispondenti a € 16.114,80 rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%

• **Fascia B:** comprende i nuclei familiari che presentino certificazione da cui risulti un Valore I.S.E. compreso tra € 16.114,80 e € 32.724,49 rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 24%.

La graduatoria sarà formulata sulla base dell'incidenza del canone sull'ISE. L'incidenza con percentuale più alta sarà collocata in testa alla graduatoria a decrescere fino al 14% (24% per la fascia B), limite per l'ammissione. Nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/I.S.E., si procederà ad effettuare un sorteggio mediante procedura informatica.

In caso di valore I.S.E.E. superiore a € 16.500,00 oppure I.S.E superiore a € 32.724,49 la domanda non verrà ammessa.

Il valore dei canoni di locazione è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

La graduatoria provvisoria e l'elenco provvisorio degli esclusi saranno pubblicati sull'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune per 15 giorni consecutivi, durante i quali potranno essere presentate



opposizioni da parte dei soggetti ivi collocati, allegando all'istanza di ricorso i relativi documenti, purché attinenti a situazioni soggettive ed oggettive esistenti alla data di pubblicazione del bando.

Qualora, entro i termini, non sia inoltrata alcuna opposizione, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva nei successivi 15 giorni. In presenza di opposizioni, le stesse saranno valutate dalla Commissione Comunale istituzionalmente nominata. Alla valutazione farà seguito la pubblicazione della graduatoria definitiva e dell'elenco definitivo degli esclusi.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/1990, il Comune di Castelfranco Piandiscò non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva. Le due graduatorie, provvisoria e definitiva, saranno pubblicate sull'Albo Pretorio e sul sito del Comune, con omissione dei dati personali dei beneficiari e indicazione degli stessi mediante il numero di protocollo assegnato alla domanda. Tali pubblicazioni equivalgono a notifica agli interessati e nello specifico sostituiscono la comunicazione personale agli ammessi con riserva e agli esclusi.

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia per l'anno solare di riferimento.

Art. 5

Durata ed entità del contributo

Il Comune provvede alla liquidazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l'ordine stabilito nella graduatoria. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2026 (o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta) fino al 31 dicembre 2026. I criteri per la liquidazione del contributo sono i seguenti:

- 1) l'importo del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuale (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato), al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risultante dall'attestazione ISEE.
- 2) ai sensi del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 7/06/1999 e successive norme regionali di attuazione, il contributo non potrà eccedere i seguenti importi:
Fascia "A": l'importo massimo del contributo per tale fascia è pari a € 3.100,00;
Fascia "B": l'importo massimo del contributo per tale fascia è pari a € 2.325,00.
- 3) l'importo del contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto, calcolato in mesi interi e in dodicesimi, in funzione, cioè del numero di mensilità pagate e documentate secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.
- 4) in caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio;



- 5) nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero di nuclei residenti nell'alloggio; In caso di contratto cointestato, a fronte di presentazione di autonome domande per la quota del canone annuale di spettanza, la somma dei contributi eventualmente erogabili sul singolo contratto cointestato, non potrà superare comunque l'importo massimo previsto per la fascia di appartenenza nel caso in cui le domande appartengano alla medesima fascia. Nell'ipotesi che le domande risultino collocate in fasce diverse (*A e B*), il limite del singolo contributo erogabile, sarà pari all'importo massimo previsto per la fascia di appartenenza della singola domanda, diviso per il numero dei cointestatari del contratto in oggetto;
- 6) non si darà luogo a ricalcolo o a rideterminazione della posizione in graduatoria in caso di canoni pagati in misura superiore a quelli dichiarati;
- 7) non saranno erogati contributi inferiori a € 200,00, ai sensi dell'art.5 della Deliberazione della G.R.T. n.851 del 23.06.2025 e ss.mm.ii.;
- 8) il contributo previsto dall'art.11 L.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale;
- 9) ai nuclei utilmente collocati nella vigente graduatoria per l'edilizia residenziale pubblica, in caso di assegnazione di un alloggio, il contributo di cui al presente bando sarà calcolato e corrisposto fino e non oltre la data di consegna dell'alloggio.

La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.

Qualora la dotazione finanziaria risultasse insufficiente a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune di Castelfranco Piandiscò si riserva di applicare eventuali riduzioni sul contributo teorico spettante, al fine di una maggiore redistribuzione delle risorse, per garantire l'erogazione del contributo prioritariamente ai soggetti presenti nella fascia A, eventualmente comprendendo anche gli utenti collocati in fascia B.

Qualora il contributo non venga riscosso entro il 31 dicembre 2027, il beneficio si intende decaduto.

Art. 6

Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo sarà liquidato in un'unica soluzione, entro il primo semestre del 2027, successivamente al ricevimento delle risorse regionali assegnate al Comune di Castelfranco Piandiscò e alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di locazione;



2. entro e non oltre il 01 febbraio 2027 tutti gli ammessi al beneficio sono pertanto tenuti a far pervenire al Comune di Castelfranco Piandiscò le ricevute degli avvenuti pagamenti del canone di affitto;
3. a tutti coloro che non avranno presentato le ricevute nel termine prescritto, o avranno presentato ricevute in numero inferiore ai mesi del contratto di locazione, l'amministrazione comunale erogherà il contributo rapportato in dodicesimi, sulla base delle rate effettivamente pagate e documentate;
4. le ricevute del pagamento del canone di affitto, consegnate in copia fotostatica - allegandole al modulo "Allegato 2" scaricabile dal sito istituzionale - dovranno contenere i dati riferibili al locatario, al proprietario beneficiario, all'importo, al periodo temporale, all'ubicazione dell'immobile, e inoltre la firma leggibile di chi riceve il pagamento. Sono altresì accettabili, al posto delle ricevute, le distinte dei bonifici bancari o dei versamenti postali, gli estratti conto e altra documentazione di pagamenti tracciabili, contenenti i necessari dati identificativi. Vale infine come ricevuta di pagamento anche la dichiarazione (con marca da bollo) del proprietario attestante il regolare pagamento, con allegata fotocopia del suo documento di riconoscimento;
5. in caso di morosità del conduttore il proprietario dell'immobile può presentare una dichiarazione, prodotta in originale e corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, che attesti sia la disponibilità del proprietario a ricevere direttamente l'eventuale erogazione del contributo a sanatoria parziale della morosità (L. 269/2004), sia l'avvenuta rinuncia alla procedura di sfratto per morosità riferita all'anno 2026. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesti l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3, della Legge 431/98 modificato con Legge 269/2004);
6. l'eventuale rinnovo del contratto e/o l'attestazione del pagamento della tassa di registrazione successiva alla prima annualità (oppure apposita dichiarazione del proprietario di casa attestante l'opzione della "cedolare secca") devono essere presentati entro il 31 dicembre 2026;
7. in caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato pro-quota ereditaria agli eredi legittimi sulla base della vigente normativa in materia di successioni. In tal caso, tutti i soggetti che ne hanno titolo dovranno presentare al Comune, entro il 31 gennaio 2027, apposita certificazione (denuncia di successione o atto notorio equipollente) che attesti il loro stato di diritto. In caso di decesso dell'intestatario del contratto accertato d'ufficio prima dell'approvazione della graduatoria definitiva, e qualora non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà esclusa;



8. nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio situato nel Comune di Castelfranco Piandiscò, nel corso del 2026, il contributo è erogabile solamente previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda e tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto al valore I.S.E. di riferimento. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria;
9. nel caso di trasferimento in alloggio situato in altro Comune, sarà possibile erogare solamente la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nel Comune di Castelfranco Piandiscò, nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 7

Termini e modalità per la presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione al presente bando dovrà pervenire all'ufficio protocollo comunale o inviata all'indirizzo pec: protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it, **dal giorno 13/05/2026 fino alle ore 13:00:00 del giorno 12/06/2026**. Non farà fede il timbro postale. Eventuali domande di partecipazione al presente Bando che dovessero pervenire oltre la data indicata non verranno ammesse in graduatoria;
2. La sottoscrizione della domanda include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs n. 101/2018.

Per qualunque informazione o richiesta, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Amm.vo dei Servizi Sociali, telefonando al numero 055-9631257 in orario d'ufficio, oppure inviando una e-mail a: sociale@castelfrancopiandisco.it.

Art. 8

Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenibile o ottenuto. In tal caso, il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.

In attuazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli sui titolari di benefici comunali, l'Ufficio provvederà all'invio dei nominativi alla Guardia di Finanza per la verifica sui requisiti economici e patrimoniali dichiarati. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente in materia e ai regolamenti comunali.



Art. 9

**Informativa ai sensi Regolamento UE 679/2016
“Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”**

La raccolta dei dati personali di cui al presente bando persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della graduatoria per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione - ANNO 2026 (Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione, ai sensi dell'ex art. 11 Legge 431/1998).

Tutti i dati comunicati dagli aspiranti all'ammissione in graduatoria sono trattati dal Comune di Castelfranco Piandiscò quale Titolare del trattamento, nella persona del Sindaco pro tempore, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dal presente avviso. I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti e in ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli 7, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

L'informativa completa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs n. 101/2018 è pubblicata sul sito del Comune di Castelfranco Piandiscò, alla pagina:
<https://www.comune.castelfranco-piandisco.ar.it/it/page/29649>

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, si ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art.77 del GDPR.

Il Responsabile del procedimento è Resti Simone, Responsabile del Settore Istruzione, Cultura, Turismo, Servizi Sociali, Politiche giovanili e Informatica.

Il Responsabile del Settore
Simone Resti